## SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 3112

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2004

Disposizioni in merito ai punteggi attribuiti per le manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende abolire la penalizzazione, ai fini della rilevazione della produzione, nei confronti della Fondazione Arena di Verona, introdotta dall'articolo 3 del regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239.

I criteri generali del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, prevedono la determinazione della quota del fondo da erogare sulla base di tre parametri, ossia in considerazione della misura dei contributi ricevuti in passato (60 per cento del fondo), in considerazione delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima (20 per cento del fondo suddiviso in 10 per cento rilevazione della produzioen e 10 per cento considerazione della qualità artistica e dei programmi), nonché in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (20 per cento del fondo).

Ai fini della rilevazione della produzione, il decreto legislativo prevede che vengano stabiliti appositi indicatori, espressi in punteggi da attribuire alla produzione con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione e tenute in considerazione le varie manifestazioni del triennio precedente, prevedendo anche per l'applicazione dei suddetti criteri l'entità della produzione della fondazione non sia inferiore a quella del triennio precedente.

I motivi che giustificano questa proposta sono riconducibili al fatto che nell'ambito delle 13 fondazioni lirico sinfoniche d'Italia. che vedono crescere gli incassi del 6,3 per cento rispetto al 2001 (ricavi da botteghino inferiori ai 5 milioni) ma non il numero degli spettatori, solo la Scala di Milano e l'Arena di Verona superano i 10 milioni di ricavi e quest'ultima vede aumentare anche il numero degli spettatori.

Secondo i dati diffusi dal Governo l'Arena di Verona registra un vero *record* di spettatori, ben 647.000 che paragonati ai 151.000 spettatori dell'Opera di Milano, ai 138.000 del San Carlo di Napoli, ai 145.000 del Regio di Torino o ai 231.000 dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma, rendono chiaramente merito alla produzione artistica della Fondazione Arena.

È evidente che con il citato regolamento che abbandona il criterio delle medie storiche come metodo di assegnazione dei fondi dando maggior peso a parametri come la produttività, qualità artistica della programmazione e costo del lavoro risultano penalizzati i teatri che hanno un numero di rappresentazioni inferiore ad altri teatri, ma che tuttavia hanno un maggior riscontro in termini di pubblico.

È evidente che il criterio che dimezza l'attribuzione dei punti alle manfiestazioni della Fondazione dell'Arena di Verona, non è più corrispondente alle esigenze del teatro che guarda al futuro puntando soprattutto alla qualità e non alla quantità delle rappresentazioni o diverse manifestazioni e che, pertanto, non può essere penalizzato in termini di risorse, data l'evidenza del gran numero di spettatori.

È conseguenza logica che l'attuale criterio stabilito dal comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, non è più corrispondente alle reali necessità di sviluppo del teatro Arena di Verona.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I punteggi attribuiti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, alle manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona non sono ridotti della metà.